

Chartis Europi Rappresentanza Generale per l'Italia

Via Della Chiusa , 2 - 20123 Milano

Tel.: 023690.1, Fax: 023690.222, www.chartisinsurance.com

Registro Imprese Milano n. 148083/2000 -

REA Milano n. 1332602 C.F. 08607540583 - P. I. 13126280158



CHARTIS

Sede Secondaria della Chartis Europe S.A. - Tour Chartis - Paris La Défence - 34
Place des Corolles 92400 Courbevoie- France - Capitale Sociale Euro 47.626.240

HT SRL

VIA DELLA MOSCOVA 13

MILANO

20121

ITALY

IFL0002188

009225

23

A

06/06/2012

POLIZZA

CODICE

RAMO

FRAZ.

SCADENZA RATA

6.900,00

1.535,25

8.435,25

PREMIO IMPONIBILE

TASSA GOVERNATIVA

TOTALE PREMIO

IL PAGAMENTO E' STATO EFFETTUATO

Chartis Europe S.A.

IL 21/06/12 L'ESATTORE.....

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

QUIETANZA DI PAGAMENTO PREMIO ASSICURAZIONE

Ramo:
Line

- 01 - Auto
 - 02 - Infortuni/Malattia
 - 03 - R.C.T.
 - 04 - Cauzioni/Infedelta
 - 05 - Guasti Macchina
 - 06 - Incendio
 - 07 - Aviation
 - 08 - Trasporto Merci
 - 09 - Trasporto Corpi
 - 13 - Miscellaneous Ccasualty
 - 16 - C.A.R.
 - 18 - Assistenza
 - 19 - Personal Lines
 - 20 - Credito/Rischi Politici
 - 26 - Energy
 - 21 - Excess of Loss
 - 23 - Financial Lines
 - 27 - Energy Oil
 - 30 - Inquinamento
 - 31 - Personal Lines
- Automobile
 - Personal accident/illness
 - General Liability
 - Fidelity/Surety
 - Boiler & Machinery
 - Property/Oil & Petro
 - Aviation
 - Cargo
 - Hull
 - Miscellaneous Casualty
 - C.A.R.
 - Assistance
 - Personal Lines
 - Credit/Political Risk
 - Energy
 - Excess of Loss
 - Financial Lines
 - Energy Oil
 - Pollution
 - Personal Lines

Chartis Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia

Via Della Chiusa , 2 - 20123 Milano

Tel.: 023690.1, Fax: 023690.222, www.chartisinsurance.com

Registro Imprese Milano n. 148083/2000 -

REA Milano n. 1332602 C.F. 08607540583 - P. I. 13126280158

CHARTIS

Sede Secondaria della Chartis Europe S.A. - Tour Chartis - Paris La Défence - 34
Place des Corolles 92400 Courbevoie- France - Capitale Sociale Euro 47.626.240

HT SRL

VIA DELLA MOSCOVA 13

MILANO

20121

ITALY

IFL0002188

009225

23

A

06/06/2012

POLIZZA

CODICE

RAMO

FRAZ

SCADENZA RATA

8.435,25

7.193,25

TOTALE PREMIO

NETTO

Chartis Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia

Via Della Chiusa , 2 - 20123 Milano

Tel.: 023690.1, Fax: 023690.222, www.chartisinsurance.com

Registro Imprese Milano n. 148083/2000 -

REA Milano n. 1332602 C.F. 08607540583 - P. I. 13126280158

CHARTIS

Sede Secondaria della Chartis Europe S.A. - Tour Chartis - Paris La Défence - 34
Place des Corolles 92400 Courbevoie- France - Capitale Sociale Euro 47.626.240

TALLONCINO PER AZIENDA

HT SRL

VIA DELLA MOSCOVA 13

MILANO

20121

ITALY

IFL0002188

009225

23

A

06/06/2012

POLIZZA

CODICE

RAMO

FRAZ

SCADENZA RATA

8.435,25

A

TOTALE PREMIO

TOA

000492

7.193,25

DELEGATARIA

NETTO

BROKER ITAL BROKERS CONSULTING SRL

COD. 9225

APPENDICE N. 1 ALLA POLIZZA D&O

N. IFL0002188

CONTRAENTE HT SRL

Euro	Premio Netto	Addizionali	Imponibile	Imposta	Totale
Premio alla firma fino al 06/06/2012	€ 6.900,00	---	€ 6.900,00	€ 1.535,25	€ 8.435,25

A) Di comune accordo tra le Parti si conviene di rinnovare la polizza in oggetto dalle ore 24:00 del 06/06/2011 alle ore 24:00 del 06/06/2012, con tacito rinnovo e alle condizioni in corso eccetto quanto segue:

1. Il **Massimale** - di cui al **Punto 3** del Frontespizio di polizza si intende abrogato e sostituito come segue:
Punto 3. Massimale: € 3.000.000,00 in aggregato per tutte le Perdite derivanti da Richieste di Risarcimento notificate agli Assicurati in forza di quanto stabilito nell'Oggetto dell'Assicurazione
2. **La Territorialità**- di cui al **Punto 14** del Frontespizio di polizza si intende abrogata e sostituita come segue:
Punto 14. Territorialità: Mondo intero
3. L'Esclusione **10.2 NORD AMERICA** di cui alle condizioni aggiuntive di polizza si intende abrogata.
4. Si conviene di inserire in Polizza le seguenti condizioni particolari:

ESTENSIONE PERSONA ASSICURATA

Nei limiti delle garanzie prestate dalla presente polizza, il termine di Assicurato comprenderà anche il Sig. FREDERICK DANIEL D'ALESSIO, ma limitatamente alle sole funzioni manageriali e di supervisione svolte in nome e per conto della Spett.le HT Srl.

ESCLUSIONE ATTI PRECEDENTI – AUMENTO MASSIMALE DI POLIZZA

L'Assicuratore non sarà tenuto al pagamento qualora la richiesta o le richieste di risarcimento avanzate contro gli Assicurati derivino da Atto Illecito commesso prima della data di aumento massimale, per quanto riguarda la quota parte di aumento di massimale di polizza da € 1.500.000,00# a € 3.000.000,00#.

B) Alla firma della presente appendice la Contraente versa l'importo di € 8.435,25, quale premio di rinnovo per il periodo dal 06/06/2011 al 06/06/2012.



L'assicurazione è prestata nella forma "CLAIMS MADE" e copre le Richieste Di Risarcimento formulate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato durante il Periodo di Durata della Polizza (e tempestivamente comunicate per iscritto all'Assicuratore in accordo con i termini delle Polizza), in relazione ad Atti Illeciti commessi successivamente alla Data di Retroattività ove stabilita. Terminato il Periodo di Durata della Polizza cessano gli obblighi dell'Assicuratore e nessuna Richiesta di Risarcimento potrà essere accolta, fatto salvo quanto espressamente previsto in merito all'eventuale Periodo di Osservazione.

Fermo ed invariato il resto.

Emesso in Milano, il 20/07/2011

L'ASSICURATORE
CHARTIS EUROPE S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia
S. Cella

LA CONTRAENTE
David Vincenzetti

Il versamento dell'importo di € 8.435,25 è stato effettuato a mie mani
il 17/07/2011 in Milano

[Signature]
ITAL BROKERS CONSULTING srl



CHARTIS

Chartis Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia
 Via Della Chiusa, 2 - 20123 Milano
 Tel.: 023690.1, Fax: 023690.222, www.chartisinsurance.com
 Registro Imprese Milano n. 148083/2000 -
 REA Milano n. 1332602 C.F. 08607540583 - P. I. 13126280158



Sede Secondaria della Chartis Europe S.A. - Tour Chartis - Paris La Défence - 34 Place des
 Corolles 92400 Courbevoie- France - Capitale Sociale Euro 45 024 550

HT SRL
 VIA DELLA MOSCOVA 13
 MILANO 20121
 ITALY

IFL0002188	009225	23	A	06/06/2010
POLIZZA	CODICE	RAMO	FRAZ.	SCADENZA RATA
4.335,38	964,62			5.300,00
PREMIO IMPONIBILE	TASSA GOVERNATIVA			TOTALE PREMIO

IL PAGAMENTO E' STATO EFFETTUATO

IL 23/06/10 L'ESATTORE.....

Chartis Europe S.A.

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

QUIETANZA DI PAGAMENTO PREMIO ASSICURAZIONE

Mario Meroni

Ramo:
Line

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| 01 - Auto | - Automobile |
| 02 - Infortuni/Malattia | - Personal accident/Ilness |
| 03 - R.C.T. | - General Liability |
| 04 - Cauzioni/Infedelta | - Fidelity/Surety |
| 05 - Guasti Macchina | - Boiler & Machinery |
| 06 - Incendio | - Property/Oil & Petro |
| 07 - Aviation | - Aviation |
| 08 - Trasporto Merci | - Cargo |
| 09 - Trasporto Corpi | - Hull |
| 13 - Miscellaneous Ccasualty | - Miscellaneous Casualty |
| 16 - C.A.R. | - C. A. R. |
| 18 - Assistenza | - Assistance |
| 19 - Personal Lines | - Personal Lines |
| 20 - Credito/Rischi Politici | - Credit/Political Risk |
| 26 - Energy | - Energy |
| 21 - Excess of Loss | - Excess of Loss |
| 23 - Financial Lines | - Financial Lines |
| 27 - Energy Oil | - Energy Oil |
| 30 - Inquinamento | - Pollution |
| 31 - Personal Lines | - Personal Lines |

CHARTIS

Chartis Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia
 Via Della Chiusa, 2 - 20123 Milano
 Tel.: 023690.1, Fax: 023690.222, www.chartisinsurance.com
 Registro Imprese Milano n. 148083/2000 -
 REA Milano n. 1332602 C.F. 08607540583 - P. I. 13126280158

Sede Secondaria della Chartis Europe S.A. - Tour Chartis - Paris La Défence - 34 Place des
 Corolles 92400 Courbevoie- France - Capitale Sociale Euro 45 024 550

HT SRL
 VIA DELLA MOSCOVA 13
 MILANO 20121
 ITALY

IFL0002188	009225	23	A	06/06/2010
POLIZZA	CODICE	RAMO	FRAZ	SCADENZA RATA
5.300,00				4.519,63
TOTALE PREMIO				NETTO

POLIZZA NUMERO: IFL0002188**BROKER: ITAL BROKERS SPA –MILANO (00700637)**

- Punto 1. Contraente:** HT SRL
- Indirizzo:** Via Moscova, 13 - MILANO
Codice fiscale / partita IVA 03924730967
- Punto 2. Periodo di Assicurazione:** dalle ore 24:00 del 06/06/2009
alle ore 24:00 del 06/06/2010
- Punto 3. Massimale:** € 1.500.000,00 in aggregato per tutte le Perdite derivanti da Richieste di Risarcimento notificate agli Assicurati in forza di quanto stabilito nell'Oggetto dell'Assicurazione
- Punto 4. Franchigie e/o Scoperti**
- Oggetto dell'Assicurazione B:**
- (i) Richieste di Risarcimento che ricadono sotto la giurisdizione di Corti degli Stati Uniti d'America o definite negli Stati Uniti d'America:
 - (a) con riferimento a violazioni del *Securities Act 1933*, del *Securities Exchange Act 1934* o di analoghe leggi Federali o Statali o di *common law*: **USD 0**
 - (b) con riferimento ad Atti Illeciti relativi a Rapporti di Lavoro: **USD 0**
 - (c) per tutte le altre Richieste di Risarcimento: **USD 0**
 - (ii) Richieste di Risarcimento che ricadono ovunque nel Mondo eccetto gli Stati Uniti d'America:
 - (a) con riferimento a violazioni di qualunque norma di diritto o statutaria relativa a Titoli: **€ 0**
 - (b) con riferimento ad Atti Illeciti relativi a Rapporti di Lavoro: **€ 0**
 - (c) per tutte le altre Richieste di Risarcimento: **€ 0**
- Oggetto dell'Assicurazione D:**
- (i) Indagini che accadono sotto la giurisdizione di Corti degli Stati Uniti d'America o definite negli Stati Uniti d'America: **USD 0**
 - (ii) Indagini che accadono ovunque nel Mondo eccetto gli Stati Uniti d'America: **€ 0**
- Punto 5. Data di Retroattività:** Illimitata
- Punto 6. Data di Continuità:** Data di decorrenza della polizza
- Punto 7. Limite d'Acquisizione:** 30%
- Punto 8. Collocamento di Titoli:**
- (i) azioni negoziate in qualunque mercato degli Stati Uniti d'America: **USD 0**
 - (i) azioni non negoziate in un mercato degli Stati Uniti d'America: **€ 0**
 - (ii) obbligazioni negoziate in qualunque mercato degli Stati Uniti d'America: **USD 0**
 - (iii) obbligazioni non negoziate in un mercato degli Stati Uniti d'America: **€ 0**
 - (iv) collocamenti privati negli Stati Uniti d'America: **USD 0**
 - (v) collocamenti privati al di fuori degli Stati Uniti d'America: **€ 0**

Punto 9.

Rate	Premio netto	Addizionali	Premio imponibile	Imposte	Premio lordo
alla firma	€ 4.335,38	€ 0,00	€ 4.335,38	€ 964,62	€ 5.3000,00

Punto 10(a). Garanzia Postuma [S(i)]: fino a 36 mesi al 75% per anno dell'ultimo Premio imponibile

Punto 10(b). Garanzia Postuma [S(ii)]: fino a 36 mesi al 30% per anno dell'ultimo Premio imponibile

Punto 11. Spese di Rappresentanza Legale: Sottolimito in aggregato per Periodo di Assicurazione: € 250.000,00

Punto 12. Costi di Difesa per Inquinamento al di fuori degli Stati Uniti d'America: Sottolimito in aggregato per Periodo di Assicurazione: € 100.000,00

Punto 13. Contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori: Garanzia non prestata

Punto 14. Territorialità: Mondo intero escluso USA e CANADA

La presente polizza è emessa in Milano, il 15/07/2009
/wa

L'ASSICURATORE
AIG EUROPE S.A

LA CONTRAENTE

Rappresentanza Generale per L'Italia



Fanno parte integrante n.18 pagine compresa la copertina di polizza

Il versamento di € 2.078,25, è stato effettuato nelle mie mani.....in.....

INDICE**Contenuti**

- 1. Oggetto dell'assicurazione**
- 2. Definizioni**
- 3. Esclusioni**
- 4. Condizioni**
 - 4.1 Limite di responsabilità**
 - 4.2 Franchigia e/o scoperto**
 - 4.3 Richieste di Risarcimento e Indagini**
 - 4.4 Anticipo dei Costi di Difesa ed allocazione della Perdita**
 - 4.5 Fusioni ed Acquisizioni**
 - 4.6 Altra assicurazione**
 - 4.7 Surrogazione**
 - 4.8 Autorizzazione**
 - 4.9 Cessione di diritti di polizza**
 - 4.10 Interpretazione della polizza**
 - 4.11 Diritti dei terzi**
- 5. Garanzia Postuma**
- 6. Dichiarazioni rese nel Questionario e responsabilità individuale**
- 7. Estensioni**
 - 7.1 Società Controllate**
 - 7.2 Amministratori indipendenti**
 - 7.3 Amministratori o Dirigenti Ritirati**
 - 7.4 Fusioni ed Acquisizioni: "run-off"**
 - 7.5 Amministratori e Dirigenti delle Società Partecipate**
 - 7.6 " Corporate Manslaughlef**
 - 7.7 Acquisizione da parte del *management* ("*management buy-out*")**
 - 7.8 Contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori**
- 8. Azionisti e soci**
- 9. Polizza "*Claims Made*"**
- 10. Condizioni Aggiuntive**
 - 10.1 DIVIETO DI CUMULO**
 - 10.2 ESCLUSIONE NORD AMERICA**
 - 10.3 ESTENSIONE TACITO RINNOVO**
 - 10.4 ESTENSIONE SPESE DI PUBBLICITÀ**

Polizza Directors & Officers

Polizza "CLAIMS MADE"

A fronte del pagamento del premio indicato nel Punto 9 della Scheda di Polizza, fatto affidamento sulle dichiarazioni e sui contenuti del Questionario, l'Assicuratore conviene con la Contraente quanto segue:

1. Oggetto dell'assicurazione

- (A) L'Assicuratore pagherà per conto degli Assicurati tutte le Perdite derivanti da una Richiesta di Risarcimento notificata per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione o la Garanzia Postuma (qualora applicabile) nei confronti degli Assicurati per un Atto Illecito o per un Atto Illecito relativo a Rapporti di Lavoro, eccettuato il caso e fino alla misura in cui la Società abbia già rimborsato l'Assicurato.
- (B) L'Assicuratore pagherà per conto della Società tutte le Perdite derivanti da una Richiesta di Risarcimento notificata per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione o la Garanzia Postuma (qualora applicabile) nei confronti degli Assicurati per un Atto Illecito o per un Atto Illecito relativo a Rapporti di Lavoro che la Società è giuridicamente obbligata od autorizzata a pagare agli Assicurati come anticipo o rimborso in forza di leggi o validi accordi scritti.
- (C) L'Assicuratore pagherà per conto degli Assicurati tutte le Spese di Rappresentanza Legale in relazione ad una Indagine.
- (D) L'Assicuratore pagherà per conto della Società tutte le Spese di Rappresentanza Legale in relazione ad una Indagine che la Società è giuridicamente obbligata od autorizzata a pagare agli Assicurati come anticipo o rimborso in forza di leggi o validi accordi scritti.

A parziale deroga del disposto dell'art. 1900, comma 1, ce. la copertura assicurativa è estesa alla colpa grave degli Assicurati.

Qualora la Contraente fosse una società pubblica, cioè una società partecipata dallo Stato o da un ente pubblico, la copertura assicurativa per le Perdite cagionate allo Stato, a enti pubblici ed/od alla Contraente con colpa grave è prestata solo a favore di quegli Assicurati che abbiano richiesto e pagato questa specifica estensione di garanzia dietro emissione di espressa appendice da parte dell'Assicuratore.

2. Definizioni

2.1 Richiesta di Risarcimento significa

- (i) qualunque Richiesta Scritta formulata nei confronti dell'Assicurato per uno specifico Atto Illecito in cui si chiedono danni o vengono avanzate altre pretese che potrebbero essere fatte valere in un procedimento giudiziale; o
- (ii) qualunque procedimento civile o arbitrale nei confronti dell'Assicurato; o
- (iii) qualunque procedimento penale nei confronti dell'Assicurato; o
- (iv) qualunque procedimento amministrativo o di un'autorità di vigilanza intrapreso nei confronti dell'Assicurato per uno specifico Atto Illecito;

notificato per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione o durante la Garanzia Postuma, qualora richiesta.

2.2 Società significa la Contraente indicata nel Punto 1 della Scheda di Polizza e le sue Società Controllate.

2.3 "Corporate Manslaughter" significa il procedimento penale nei confronti di un Amministratore, Dirigente o Dipendente per omicidio colposo o preterintenzionale compreso un presunto omicidio colposo o preterintenzionale, in relazione all'attività della Società,

- 2.4 Costi di Difesa significa qualunque parcella legale, costo e spesa sostenuta dall'Assicurato con il consenso scritto dell'Assicuratore, che non potrà essere irragionevolmente negato, e che è necessaria per difendere o appellare e/o impugnare qualunque pronuncia provvisoria o definitiva in relazione ad una Richiesta di Risarcimento (compresa la cauzione per le spese d'appello, senza alcun obbligo da parte dell'Assicuratore). I Costi di Difesa sono prestati nel limite del quarto del Massimale indicato al Punto 3 della Scheda di Polizza ed in eccesso allo stesso (art. 1917 C.C.).
- 2.5 Amministratore o Dirigente significa qualunque persona fisica che era, è o sarà;
- (i) amministratore o dirigente della Società, compresi i soggetti indicati negli articoli 2380 bis e s.s. del c.c. 2409 octies e s.s. del c.c., 2409 sexiesdecies e s.s. del c.c., e le figure equivalenti in qualunque altro ordinamento giuridico;
 - (ii) amministratore di fatto;
 - (iii) amministratore indipendente.
- 2.6 Garanzia Postuma significa il periodo di tempo indicato nei Punti 10(a) e 10(b) della Scheda di Polizza successivo al giorno di cessazione del Periodo di Assicurazione durante il quale (fermo restando quanto stabilito all'art. 5) l'Assicurato abbia ricevuto e notificato all'Assicuratore una Richiesta di Risarcimento scritta riferita ad un Atto Illecito occorso prima della cessazione del Periodo di Assicurazione.
- 2.7 Dipendente significa qualunque persona fisica che era, è o potrebbe essere:
- (i) prestatore di lavoro della Società per un Atto Illecito che ha commesso o che si sostiene abbia commesso in una funzione manageriale o di supervisione; o
 - (ii) prestatore di lavoro della Società per un Atto Illecito relativo a Rapporti di Lavoro.
- 2.8 Atto Illecito relativo a Rapporti di Lavoro significa un/a reale o presunto/a:
- (i) licenziamento illecito o illegittimo;
 - (ii) dimissioni rassegnate per fatto o colpa del datore di lavoro o impugnate per vizi della volontà;
 - (iii) violazione scritta o verbale del contratto di lavoro;
 - (iv) falsa rappresentazione della posizione di lavoro;
 - (v) discriminazione;
 - (vi) molestia;
 - (vii) ingiusto diniego di assunzione o promozione;
 - (viii) ingiusta privazione di opportunità di carriera;
 - (ix) ingiusta forma di disciplina;
 - (x) errore nel determinare una posizione o valutazione negligente;
 - (xi) errore nel fornire accurate referenze;
 - (xii) invasione della *privacy*;
 - (xiii) Ritorsione;
 - (xiv) violazione di doveri comunque commessa da o per conto dell'Assicurato in relazione ad un rapporto di lavoro con la Società di qualsiasi prestatore di lavoro passato, presente o potenziale.
- 2.9 Assicurato significa una persona fisica che era, è o sarà:
- (i) Amministratore (anche Amministratore "di fatto") o Dirigente;
 - (ii) "Shadow Director" di una società come conseguenza di essere un Amministratore, Dirigente o prestatore di lavoro delle Società;

- (iii) Dipendente;
- (iv) prestatore di lavoro della Società, non altrimenti incluso nel novero degli Assicurati, in relazione a Richieste di Risarcimento nei quali questo prestatore di lavoro è indicato come co-imputato o litisorte di qualunque Amministratore o Dirigente;
- (v) il coniuge di un Amministratore, Dirigente o Sindaco, ma solo dove la Richiesta di Risarcimento deriva da un Atto Illecito di questo Amministratore o Dirigente;
- (vi) l'erede o il legale rappresentante di una persona deceduta che era Amministratore, Dirigente o Sindaco della Società al momento dell'Atto Illecito su quale si basa la Richiesta di Risarcimento;
- (vii) il legale rappresentante di un Amministratore, Dirigente o Sindaco in caso di incapacità, insolvenza o fallimento di questo Amministratore, Dirigente o Sindaco;
- (viii) i membri del Collegio Sindacale;
- (ix) i membri dell'Organismo di Vigilanza di cui al D. Lgs. 231/01;
- (x) l'*investor relator* di cui all'art. 2.2.3 punto 3, lettera j, del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.a. del 21/12/05 e successive variazioni;

resta inteso che la qualifica di Assicurato non comprende un revisore esterno.

2.10 Assicuratore significa la AIG EUROPE S.A

2.11 Indagine significa:

- (i) al di fuori degli Stati Uniti d'America, una indagine ufficiale, un esame/audizione ufficiale, un interrogatorio ufficiale in relazione agli affari od alle attività della Società per le quali la presenza di un Assicurato è richiesta per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione;
- (ii) negli Stati Uniti d'America:
 - (a) qualunque indagine civile, penale, amministrativa o di autorità di controllo in relazione agli affari od alle attività della Società per le quali la presenza di un Assicurato è richiesta per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione, una volta che l'Assicurato è stato identificato per iscritto dalle autorità investigative come la persona nei cui confronti può essere intrapreso un procedimento civile, penale, amministrativo o di autorità di controllo con la notifica di un atto di citazione o di un atto equivalente ("*the service of a complaint or similar pleading*"), di un atto di imputazione o di un atto equivalente ("*the return of an indictment or similar document*") o di un avviso di garanzia ("*the receipt or filing of a notice of charges*"); o
 - (b) un'indagine in relazione agli affari od alle attività della Società da parte della *Securities and Exchange Commission* o di una simile autorità statale o di un *Grand Jury*, con la notifica di una comunicazione giudiziaria ("*subpoena*") nei confronti di un Assicurato.

2.12 Spese di Rappresentanza Legale significa le spese legali non irragionevoli per le quali un Assicurato è giuridicamente obbligato e che sono state sostenute con il consenso scritto dell'Assicuratore (che non includono stipendi, salari o altre remunerazioni di un qualunque Amministratore o Dirigente o Dipendente della Società) per l'assistenza legale in relazione ad un'Indagine fino al sottolimito indicato al Punto 11 della Scheda di Polizza (questo sottolimito è parte integrante e non è in eccesso al Massimale indicato al Punto 3 della Scheda di Polizza) che non potrà essere irragionevolmente negato, a condizione che queste spese non siano sostenute attraverso qualunque altra fonte assicurativa o di risarcimento eccetto l'anticipo o il rimborso di quanto la Società è obbligata o ammessa a pagare.

2.13 Perdita

- (i) significa qualunque danno, riconosciuto anche da pronuncia provvisoria o definitiva e transazione in forza della quale un Assicurato è giuridicamente obbligato in relazione ad una Richiesta di Risarcimento;
- (ii) include le Spese di Rappresentanza Legale;

- (iii) include i danni punitivi ed esemplari laddove assicurabili per legge, eccetto che per un Atto Illecito relativo a Rapporti di Lavoro (a condizione che questa limitazione non sia riferita ad una Richiesta di Risarcimento per diffamazione, anche se questa Richiesta di Risarcimento riguarda un Atto Illecito relativo a Rapporti di Lavoro);
 - (iv) esclude multe, sanzioni od ammende stabilite per legge, e tutto ciò che è considerato inassicurabile per legge;
 - (v) esclude tasse e/o imposte o somme di denaro da pagare in relazione a tasse e/o imposte;
 - (vi) esclude l'applicazione di multipli di un qualunque risarcimento.
- 2.14 Ente No-Profit significa un'associazione senza fini di lucro o un'associazione di categoria o professionale dotate di personalità giuridica nell'ordinamento giuridico Italiano, o dell'equivalente forma negli altri ordinamenti giuridici.
- 2.15 Società Partecipata significa:
- (i) qualunque società di cui la Società possiede, prima o dopo la decorrenza del Periodo di Assicurazione, tra il 5% ed il 50% del capitale e dei diritti di voto; o
 - (ii) qualunque società quotata alla borsa valori degli Stati Uniti d'America a condizione che questa società sia espressamente indicata in calce od in un'appendice di polizza; o
 - (iii) qualunque Ente No-Profit.
- 2.16 Periodo di Assicurazione significa il periodo di tempo indicato al Punto 2 della Scheda di Polizza.
- 2.17 Inquinante significa qualunque agente contaminante, irritante, o qualunque altra sostanza che riguardi a titolo esemplificativo e non limitativo petrolio e suoi derivati, fumi, vapori, fuliggini, amianto, materiali contenenti amianto, acidi, sostanze alcaline, materiali nucleari o radioattivi, sostanze chimiche e rifiuti. Rifiuti include i materiali che possono essere riciclati, rigenerati o recuperati.
- 2.18 Inquinamento significa il reale, presunto o minacciato scarico, dispersione, infiltrazione, rilascio o fuga di un qualunque Inquinante in forma solida, liquida, gassosa, odorosa, rumorosa, vibrante, radioattiva, od in qualunque altra forma,
- 2.19 Questionario significa la proposta-questionario sottoposta dalla Contraente e/o da un qualunque Assicurato in applicazione di questa polizza e tutte le informazioni ed i documenti di accompagnamento (es. bilanci e relative relazioni) ed anche la proposta-questionario e tutte le informazioni ed i documenti di accompagnamento riferiti a polizze precedenti con l'Assicuratore di cui questa polizza è la sostituzione, il rinnovo o la continuazione.
- 2.20 Ritorsione significa un Atto Illecito commesso da un Assicurato in relazione a o che si suppone sia in risposta a qualcuna delle seguenti attività:
- (i) la divulgazione o l'intenzione che un prestatore di lavoro fa di divulgare ad un superiore o ad un'autorità pubblica un qualunque atto commesso da un Assicurato che si suppone sia in violazione di legge di qualunque Stato, territorio o giurisdizione;
 - (ii) il reale o tentato esercizio da parte di un prestatore di lavoro di un qualunque diritto che questo prestatore di lavoro ha per legge, inclusi i diritti stabiliti da una qualunque legge relativa ai diritti dei lavoratori.
- 2.21 Amministratore o Dirigente Ritirato significa un Amministratore o Dirigente che ha cessato la carica dal proprio ufficio prima della cessazione del Periodo di Assicurazione per qualunque ragione che non sia un'interdizione (per motivi personali e/o professionali) dal ricoprire la predetta carica.
- 2.22 Scheda di Polizza significa la scheda di questa polizza.

- 2.23 Titoli significa:
- (i) azioni o titoli del capitale sociale della Società;
 - (ii) qualunque strumento finanziario o riconoscimento di debito emesso dalla società comprese le obbligazioni, capitale obbligazionario, capitale a debito e titoli obbligazionari.
- 2.24 "*Shadow Director*" significa qualunque Amministratore o Dirigente che agisce come amministratore nell'ombra così come definito:
- (i) dalla sezione 741(2) del Companies Act del 1985 (e successive modificazioni) di una qualunque società che è stata costituita o che si trova nel Regno Unito; o
 - (ii) da qualunque altra legge equivalente in un altro ordinamento giuridico,
- 2.25 Società Controllata significa una società di cui la Contraente indicata al Punto 1 della Scheda di Polizza direttamente o indirettamente detiene il controllo ai sensi dell'art. 2359 punti 1, 2 e 3 c.c., ed inoltre;
- (i) detiene il controllo attraverso la maggioranza dei diritti di voto; o
 - (ii) detiene il controllo attraverso il diritto di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione (o organo equivalente); o
 - (iii) detiene il controllo, grazie ad un accordo scritto con gli altri azionisti, della maggioranza dei diritti di voto; o
 - (iv) detiene più della metà del capitale sociale.
- 2.26 Trasformazione significa uno dei seguenti eventi:
- (i) la Contraente indicata al Punto 1 della Scheda di Polizza si fonde o si consolida in un'altra entità giuridica; o
 - (ii) la Contraente indicata al Punto 1 della Scheda di Polizza vende tutti o più del 90% dei suoi beni ("*assets*") ad una persona fisica o giuridica od a persone fisiche o giuridiche che agiscono insieme; o
 - (iii) qualunque persona fisica o giuridica o persone fisiche o giuridiche che agiscono insieme acquistano più del 50% del capitale sociale della Società indicata al Punto 1 della Scheda di Polizza; o
 - (iv) qualunque persona fisica o giuridica o persone fisiche o giuridiche che agiscono insieme acquisiscono il controllo per la nomina della maggioranza degli Amministratori della Società indicata al Punto 1 della Scheda di Polizza.
- 2.27 Richiesta Scritta significa una richiesta scritta in forza della quale in caso di Richiesta di Risarcimento si può essere citati in giudizio.
- 2.28 Atto Illecito significa qualunque:
- (i) reale o presunta violazione di un dovere fiduciario, errore, omissione, errata e/o falsa dichiarazione, negligenza o violazione di doveri da parte di un Assicurato mentre agisce in qualità di Amministratore, Dirigente o Dipendente della Società o di una Società Partecipata; o
 - (ii) reale o presunto Atto Illecito relativo a Rapporti di Lavoro avanzato nei confronti di un Assicurato con riferimento alla sua qualità; o
 - (iii) pretesa avanzata nei confronti di un Amministratore o Dirigente in relazione al suo status di Amministratore o Dirigente della Società,
- commesso e/o compiuto dopo la Data di Retroattività indicata al Punto 5 della Scheda di Polizza.

3. Esclusioni

L'Assicuratore non è obbligato a fare alcun pagamento per Perdite in relazione ad una qualsiasi Richiesta di Risarcimento od Indagine:

3.1 basata su, derivante da o riferibile a:

- (i) qualunque azione od omissione dolosa o fraudolenta, o violazione intenzionale di legge commessa da un Assicurato; o
- (ii) qualunque profitto o vantaggio personale ottenuto da un Assicurato del quale questo Assicurato non aveva diritto; o
- (iii) guadagni ottenuti dall'Assicurato dall'acquisto o dalla vendita di Titoli della Società ai sensi della Sezione 16(b) del *Securities Exchange Act* del 1934 e successive modificazioni o disposizioni analoghe in altri ordinamenti;

si precisa che:

- (a) questa esclusione si applicherà solo se questa condotta è accertata da un qualunque provvedimento giudiziale civile o penale, o da una pronuncia conseguente ad un procedimento alternativo di risoluzione delle controversie (arbitrato) o per ammissione dello stesso Assicurato; e
- (b) ai fini di questa esclusione l'Atto Illecito di un Assicurato non sarà riferito ad un qualsiasi altro Assicurato; e
- (c) l'esclusione 3.1 (i) non si applicherà ai Costi di Difesa od alle Spese di Rappresentanza Legale relative ad un qualunque Richiesta di Risarcimento o indagine penale per "*Corporate Manslaughter*" (o una fattispecie equivalente in un altro ordinamento giuridico);

3.2 basata su, derivante da o riferibile a qualunque lite o pendenza in corso o altri procedimenti (inclusi non solo i procedimenti civili, penali, amministrativi o di autorità di vigilanza o indagini ufficiali) riguardanti la Società, una Società Partecipata od un Assicurato e notificati o comunque cominciati prima della data indicata al Punto 6 della Scheda di Polizza o riferiti o connessi agli stessi fatti o circostanze asserite nei procedimenti o nelle liti e pendenze in corso;

3.3 basata su, derivante da o riferibile a qualunque fatto, circostanza, atto, omissione, Richiesta di Risarcimento, Atto Illecito o altra situazione già comunicata ad un precedente assicuratore o all'inizio di questa polizza;

3.4 promossa o portata avanti da o per conto di un Assicurato o della Società, tranne che:

- (i) al di fuori degli Stati Uniti d'America per una Richiesta di Risarcimento promossa o portata avanti
 - (a) da un Assicurato; o
 - (b) dalla Società se, prima di promuovere una Richiesta di Risarcimento, ha avuto un parere legale scritto da un avvocato approvato dall'Assicuratore, che stabilisca che la Società ha probabilità di ottenere un giudizio positivo nei confronti dell'Assicurato per la predetta Richiesta di Risarcimento;
- (ii) per una Richiesta di Risarcimento che si presume sia un Atto Illecito relativo a Rapporti di Lavoro;
- (iii) per qualunque azione sociale di responsabilità promossa o portata avanti per conto della Società senza la richiesta od il coinvolgimento diretto di un Assicurato o della Società;
- (iv) per qualunque Richiesta di Risarcimento avanzata da un Amministratore, Dirigente o Dipendente per contribuzioni od indennità, se questa Richiesta di Risarcimento deriva direttamente da un'altra Richiesta di Risarcimento comunque coperta dalla presente polizza;
- (v) per qualunque Richiesta di Risarcimento iniziata o portata avanti da un liquidatore,

- curatore o amministratore giudiziario, o da un soggetto equivalente in altri ordinamenti giuridici;
- (vi) per i Costi di Difesa;
 - (vii) per una qualunque Richiesta di Risarcimento avanzata da un precedente Amministratore, Dirigente o Dipendente della Società;
- 3.5 nel ruolo di amministratore fiduciario di un programma pensionistico, di ripartizione di proventi, di gestione e/o rimborso di spese mediche, assistenziali o di qualsiasi altro programma stabilito dalla Società a beneficio dei Dipendenti o per qualunque reale o presunta violazione delle responsabilità o degli obblighi dell'Assicurato come stabiliti dal *Pension Act* 1995 del Regno Unito e dal *Employee Retirement Income Security Act* 1974 degli Stati Uniti d'America e successive modificazioni per entrambi, o altre simili disposizioni in altri ordinamenti giuridici;
- 3.6 basata su, derivante da o riferibile al reale o tentato collocamento pubblico o privato di qualunque Titolo durante il Periodo di Assicurazione; si precisa che questa esclusione non si applica quando il valore totale del predetto collocamento pubblico o privato è uguale o minore della somma indicata al Punto 8 della Scheda di Polizza;
- 3.7 (i) per danni a persone; o
(ii) per danni a cose;
- si precisa che:
- (a) le esclusioni 3.7 (i) e 3.7 (ii) non si applicheranno a stress emozionale od offesa alla sensibilità nell'ambito di un Atto Illecito relativo a Rapporti di Lavoro; e
 - (b) le esclusioni 3.7 (i) e 3.7 (ii) non si applicheranno ai Costi di Difesa od alle Spese di Rappresentanza Legale relative a qualunque Richiesta di Risarcimento o procedimento penale per "*Corporate Manslaughter*" (o una fattispecie equivalente in un altro ordinamento giuridico);
- 3.8 basata su, derivante da, riferibile a, in conseguenza di o in qualunque modo riguardante direttamente o indirettamente l'Inquinamento;
- si precisa che questa esclusione non si applica a:
- (i) Costi di Difesa per una Richiesta di Risarcimento avanzata al di fuori degli Stati Uniti d'America basata su, derivante da o riferibile ad Inquinamento fino al sottolimito indicato al Punto 12 della Scheda di Polizza che deve intendersi in aggregato per l'intero Periodo di Assicurazione (questo sottolimito è parte del Massimale di polizza indicato al Punto 3 della Scheda di Polizza e non è in eccesso allo stesso);
 - (ii) qualunque Richiesta di Risarcimento promossa nei confronti di un Assicurato da un azionista o da un gruppo di azionisti della Società in nome e per conto della Società senza l'attiva partecipazione o l'assistenza di alcun Assicurato;
- 3.9 avanzata nei confronti di un Assicurato da una Società Partecipata o da un Ente No-Profit o da un qualunque amministratore, dirigente, "*trustee*" o figura equivalente in questa Società Partecipata o Ente No-Profit, o da qualunque azionista della Società Partecipata che detiene più del 20% del capitale o delle azioni aventi diritto di voto. Si precisa che questa esclusione non si applica a:
- (i) una Richiesta di Risarcimento che si presume sia in relazione ad Atto Illecito relativo a Rapporti di Lavoro; o
 - (ii) qualunque azione sociale di responsabilità avanzata o portata avanti per conto della Società Partecipata senza la richiesta od il coinvolgimento diretto di un Assicurato, di un amministratore, di un dirigente, di un "*trustee*" o figura equivalente della Società Partecipata;
 - (iii) una Richiesta di Risarcimento relativa a contribuzioni od indennità, se questa Richiesta di Risarcimento deriva direttamente da un'altra Richiesta di Risarcimento comunque coperta

dalla presente polizza;

- (iv) qualunque Richiesta di Risarcimento iniziata o portata avanti da un liquidatore, curatore o amministratore giudiziario per conto della Società Partecipata senza la richiesta od il coinvolgimento personale di un Assicurato, di un amministratore, di un dirigente, di un "trustee" o figura equivalente della Società Partecipata;
- (v) Costi di Difesa;

3.10 nei confronti di uno "Shadow Director" se promossa in nome o per conto di:

- (i) da una "Shadow Directorship Company" o da una qualunque persona che è o sarà amministratore o dirigente della "Shadow Directorship Company"; e/o
- (ii) qualunque società che controlla, che è controllata, partecipata, collegata alla "Shadow Directorship Company".

Ai fini della presente esclusione "Shadow Directorship Company" significa qualunque società in relazione alla quale un Assicurato è uno "Shadow Director".

4 Condizioni

4.1 Limite di responsabilità

- (i) La somma indicata al Punto 3 della Scheda di Polizza è l'ammontare massimo che l'Assicuratore pagherà in forza della presente polizza, a prescindere dal numero delle Richieste di Risarcimento o delle Indagini o dal numero degli Assicurati che chiedono un risarcimento e dall'ammontare di ciascun Richiesta di Risarcimento o Indagine o da quando sono avanzati,
- (ii) L'ammontare massimo che l'Assicuratore pagherà per tutte le Perdite in relazione alle quali vi è un sottolimito indicato nella Scheda di Polizza o in una qualunque appendice, sarà quello specifico sottolimito (quel sottolimito sarà parte integrante e non in eccesso al Massimale indicato al Punto 3 della Scheda di Polizza), a prescindere dal numero delle Richieste di Risarcimento che ricadranno sotto questa polizza per quelle Perdite o dal numero degli Assicurati che potrebbero chiedere un risarcimento e dall'ammontare di ciascuna Richiesta di Risarcimento o da quando sono avanzati.
- (iii) Due o più Richieste di Risarcimento che si originano da uno stesso Atto Illecito o da una serie collegata di Atti Illeciti saranno considerate come una singola Richiesta di Risarcimento. Tutte queste Richieste di Risarcimento saranno trattate come avanzate per la prima volta quando è stata avanzata la prima Richiesta di Risarcimento. In caso di Indagine in relazione alla quale sono state pagate le Spese di Rappresentanza Legale, la predetta Indagine sarà considerata come avanzata per la prima volta quando l'Assicurato vi ha partecipato.

4.2 Franchigia e/o Scoperto

- (i) La franchigia e/o lo scoperto indicato al Punto 4 della Scheda di Polizza si applicherà a tutte le Perdite (eccetto i Costi di Difesa) per una Richiesta di Risarcimento per il quale l'anticipo o il rimborso da parte della Società è richiesto o è consentito in forza di leggi o validi accordi scritti o comunque a prescindere dal fatto che la Società anticipi o rimborsi l'Assicurato della predetta Perdita. La franchigia e/o lo scoperto rimarrà a carico della Società.
- (ii) L'Assicuratore non è obbligato a pagare alcuna Perdita per una Richiesta di Risarcimento che ricade entro l'ammontare della franchigia e/o dello scoperto; si stabilisce che se la Società non è nelle condizioni di pagare l'ammontare della franchigia e/o dello scoperto per insolvenza, allora in forza di tutte le altre condizioni di polizza l'Assicuratore pagherà quella Perdita e si surrognerà nei diritti dell'Assicurato per il rimborso.

4.3 Richieste di Risarcimento ed Indagini

- (i) È una condizione necessaria all'adempimento da parte dell'Assicuratore di pagare una Perdita in forza della presente polizza in relazione a una Richiesta di Risarcimento o ad un'Indagine che la Società o l'Assicurato comunichi il prima possibile per iscritto

all'Assicuratore questa Richiesta di Risarcimento o questa Indagine,

In caso di cessazione del Periodo di Assicurazione, la notifica deve essere fatta in ogni caso entro e non oltre 45 giorni dopo la cessazione del Periodo di Assicurazione, o, in caso di Richiesta di Risarcimento notificata all'Assicurato per la prima volta durante la Garanzia Postuma, se applicabile, non più tardi della cessazione della Garanzia Postuma.

- (ii) La Società e l'Assicurato dovranno dare all'Assicuratore le informazioni e l'assistenza che verrà richiesta. La notifica e tutte le informazioni dovranno essere spedite per iscritto all'Assicuratore in via Della Chiusa 2 – 20123 Milano.
- (iii) Né la Società né l'Assicurato dovranno fare alcunché per pregiudicare i diritti dell'Assicuratore né ammettere alcuna responsabilità, definire una Richiesta di Risarcimento o pagare Costi di Difesa e Spese di Rappresentanza Legale senza il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore, consenso che non potrà essere irragionevolmente negato. L'Assicuratore avrà in qualunque momento il diritto, ma non il dovere, di affiancarsi nella difesa o nella definizione di una Richiesta di Risarcimento o nel procedimento relativo alle Spese di Rappresentanza Legale al quale questa polizza potrebbe applicarsi e gli dovrà essere data la possibilità di consultarsi con l'Assicurato in relazione all'azione che l'Assicurato vorrebbe portare avanti con riferimento alla predetta Richiesta di Risarcimento o alle Spese di Rappresentanza Legale.
- (iv) In caso di contrasto tra l'Assicuratore e l'Assicurato e/o la Società se accettare una proposta transattiva o se continuare a difendere una Richiesta di Risarcimento (prendendo in considerazione le probabilità tra il difendere o il transare la Richiesta di Risarcimento), l'Assicuratore potrà chiedere un parere legale ad un professionista od ad un collegio arbitrale. La decisione sarà vincolante per l'Assicuratore e l'Assicurato e/o la Società, che dovranno agire di conseguenza in relazione alla proposta transattiva o a seconda del caso continuando o meno a difendere l'azione.
- (v) Se durante il Periodo di Assicurazione o la Garanzia Postuma qualora applicabile la Società o un Assicurato dovessero venire a conoscenza di una circostanza che potrebbe dare origine ad una Richiesta di Risarcimento e durante questo periodo dovessero notificare quanto sopra all'Assicuratore, la Richiesta di Risarcimento che poi dovesse originarsi nei confronti di un Assicurato sarà ai fini della presente polizza considerata come notificata durante il Periodo di Assicurazione o di Garanzia Postuma qualora applicabile. La comunicazione di questa circostanza deve descrivere il più precisamente possibile tutti i fatti ed i dettagli comprese le ragioni che anticiperebbero una Richiesta di Risarcimento con dovizia di particolari in merito a date, persone coinvolte e una stima del potenziale danno.
- (vi) Se durante il Periodo di Assicurazione la Società o un Assicurato dovessero venire a conoscenza di qualunque circostanza che potrebbe dare origine ad una Indagine e durante questo periodo dovessero notificare quanto sopra all'Assicuratore, l'Indagine che poi dovesse essere promossa nei confronti di un Assicurato sarà ai fini della presente polizza considerata come notificata durante il Periodo di Assicurazione. L'informazione di questa circostanza deve descrivere il più precisamente possibile i fatti ed i dettagli comprese le ragioni che anticiperebbero un'Indagine.

4.4 Costi di Difesa ed allocazione della Perdita

- (i) L'Assicuratore sosterrà i Costi di Difesa ogni qualvolta verranno a maturazione, dietro presentazione di regolare fattura, prima del pagamento o della definizione finale di una Richiesta di Risarcimento e sosterrà le Spese di Rappresentanza Legale; si stabilisce che:
 - (a) questi Costi di Difesa o Spese di Rappresentanza Legale sono sostenuti con il consenso scritto dell'Assicuratore; e
 - (b) questi anticipi da parte dell'Assicuratore saranno restituiti nel caso in cui l'Assicurato non avesse diritto al pagamento della Perdita o di parte di essa in forza della presente polizza (il Massimale indicato al Punto 3 della Scheda di Polizza sarà ridotto del relativo ammontare fintanto che non saranno stati restituiti all'Assicuratore).
- (ii) L'Assicuratore sosterrà i Costi di Difesa che la Società omette di anticipare o rimborsare quando questa omissione è dovuta solamente all'insolvenza della Società.
- (iii) In caso di:

- (a) una Richiesta di Risarcimento nei confronti dell'Assicurato che non è interamente coperta dalla presente polizza; e/o
- (b) una Richiesta di Risarcimento nei confronti dell'Assicurato che è anche rivolta nei confronti della Società e/o una o più persone che non sono Assicurate;

L'Assicuratore e l'Assicurato (e/o la Società se del caso) faranno quanto di meglio per determinare una giusta allocazione della Perdita coperta dalla presente polizza e della perdita compresi i danni, l'accordo raggiunto, i costi di difesa e gli altri costi che non sono coperti.

- (iv) In caso di controversia sull'allocazione di cui al precedente paragrafo (iii), l'Assicuratore a sua discrezione o l'Assicurato (o la Società se del caso) dovranno sottoporre la controversia ad un collegio arbitrale così composto: un arbitro scelto dall'Assicurato (o la Società se del caso), un arbitro scelto dall'Assicuratore ed un terzo arbitro indipendente scelto dai primi due arbitri. L'arbitrato sarà regolato dalle norme previste dal codice di procedura civile.

4.5 Fusioni ed Acquisizioni

Se durante il Periodo di Assicurazione avviene una Trasformazione, allora:

- (i) la Società indicata al Punto 1 della Scheda di Polizza dovrà dare notizia scritta all'Assicuratore entro 30 giorni dalla data della predetta Trasformazione; e
- (ii) la copertura assicurativa prestata dalla presente polizza si applicherà solo agli Atti Illeciti commessi prima dell'efficacia della predetta Trasformazione.

4.6 Altra assicurazione

Se in relazione ad una Richiesta di Risarcimento un Assicurato e/o la Società avessero (ai fini della presente copertura assicurativa) un'altra polizza di assicurazione (eccetto che per un'assicurazione in eccesso alla presente polizza), l'Assicuratore non sarà tenuto al pagamento della Perdita se non in eccesso al massimale che è o fosse prestato dall'altra polizza.

4.7 Surrogazione

Nel caso in cui l'Assicuratore dovesse effettuare un pagamento ai fini della presente polizza, l'Assicuratore sarà surrogato in tutti i diritti spettanti alla Società e all'Assicurato, e la Società e l'Assicurato dovranno cooperare con l'Assicuratore nel garantire i predetti diritti. Né la Società né l'Assicurato dovranno fare alcunché per pregiudicare la possibilità dell'Assicuratore di esercitare i predetti diritti.

L'Assicuratore non dovrà esercitare i diritti di surrogazione nei confronti di un Assicurato a meno che sia accertato che questo Assicurato ha intenzionalmente commesso un atto doloso o si è procurato qualunque profitto o vantaggio al quale non aveva diritto.

4.8 Autorizzazione

La Contraente indicata al Punto 1 della Scheda di Polizza agisce per conto degli Assicurati in relazione alla consegna o ricezione di una comunicazione di Richiesta di Risarcimento, il pagamento del premio e la restituzione del premio che dovesse essere fatta in forza della presente polizza, la negoziazione, l'accordo e l'accettazione delle appendici, e la consegna e la ricezione di un qualunque avviso in relazione alla presente polizza (ad eccezione della Garanzia Postuma qualora l'Assicurato avesse diritto a richiederla) e ciascun Assicurato accetta che la Società agisca in questo modo per suo conto,

4.9 Cessione di diritti di polizza

Nessun cambiamento, modifica o trasferimento di diritti sarà efficace ai fini della presente polizza se non espressamente riportato in un'appendice emessa dall'Assicuratore.

4.10 Interpretazione della polizza

Questa polizza è regolata dal diritto Italiano. L'Assicuratore e la Contraente stabiliscono che

sottoporranno tutte le controversie relative al presente contratto, comprese quelle relative alla sua negoziazione, validità o efficacia, avanti al Tribunale di Milano.

4.11 Diritti dei terzi

Una persona fisica o giuridica che non è parte ai fini della presente polizza non ha alcun diritto in relazione alla stessa.

5. Garanzia Postuma

- (i) Se la Società indicata al Punto 1 della Scheda di Polizza rifiuta di rinnovare la presente polizza, può dietro pagamento del premio indicato al Punto 10(a) della Scheda di Polizza estendere la copertura della presente polizza per un periodo di 36 mesi dalla data in cui il Periodo di Assicurazione è cessato, per qualunque Richiesta di Risarcimento notificato per la prima volta nei confronti dell'Assicurato prima o durante la Garanzia Postuma, ma solo con riferimento agli Atti Illeciti commessi o che si presume siano stati commessi prima della scadenza del Periodo di Assicurazione.
- (ii) Se l'Assicuratore rifiuta di rinnovare la presente polizza, la Società indicata al Punto 1 della Scheda di Polizza può dietro pagamento del premio indicato al Punto 10(b) della Scheda di Polizza estendere la copertura della presente polizza per un periodo di 36 mesi dalla data in cui il Periodo di Assicurazione è cessato, per qualunque Richiesta di Risarcimento notificata per la prima volta nei confronti dell'Assicurato prima o durante la Garanzia Postuma, ma solo con riferimento agli Atti Illeciti commessi o che si presume siano stati commessi prima della scadenza del Periodo di Assicurazione.
- (iii) Il diritto della Società di acquistare la Garanzia Postuma come sopra descritta deve essere esercitato con una comunicazione scritta all'Assicuratore entro 30 giorni dalla data di scadenza del Periodo di Assicurazione, e avrà efficacia solo dietro pagamento del relativo premio.
- (iv) L'offerta dell'Assicuratore di rinnovare con termini, condizioni, massimale, sottolimiti o premio diversi da quelli in scadenza non costituirà rifiuto di rinnovo.
- (v) La Contraente non avrà il diritto di acquistare la Garanzia Postuma come sopra descritta nei seguenti casi:
 - (a) se vi è una Trasformazione; o
 - (b) se la copertura in forza della presente polizza è garantita in conformità agli articoli 7.3 o 7.4.
- (vi) L'Assicuratore non sarà obbligato ad effettuare alcun pagamento in relazione ad una Richiesta di Risarcimento avanzata per la prima volta nei confronti di un Assicurato durante la Garanzia Postuma se in qualunque momento la Società stipula un'altra polizza di assicurazione per la responsabilità civile di amministratori e dirigenti che copra in tutto od in parte la Garanzia Postuma.

6. Dichiarazioni rese nel Questionario e responsabilità individuale

L'Assicuratore ha fatto affidamento sul Questionario nel fornire la copertura assicurativa prestata dalla presente polizza. Questo Questionario costituisce la base del presente contratto di assicurazione.

Tuttavia, il Questionario dovrà essere interpretato come una serie di differenti proposte da parte di ciascun Assicurato e con riferimento alle dichiarazioni ed ai particolari contenuti nel Questionario, nessuna dichiarazione o informazione di un Assicurato dovrà essere attribuita a qualunque altro Assicurato per stabilire se la copertura assicurativa è valida.

7. Estensioni

7.1 Società Controllate

- (i) La copertura assicurativa per gli Assicurati di una Società Controllata si applicherà solo con riferimento agli Atti Illeciti da loro commessi mentre questa società era una Società Controllata.
- (ii) La copertura assicurativa per gli Assicurati di una Società Controllata che ha cessato di essere Società Controllata prima o dopo la decorrenza della copertura di questa polizza si applicherà solo con riferimento agli Atti Illeciti da loro commessi mentre questa società era una Società Controllata.

- (iii) Se durante il Periodo di Assicurazione la Società indicata al Punto 1 della Scheda di Polizza acquisisce o crea una Società Controllata che:
- (a) aumenta il totale attivo dello stato patrimoniale della Società non oltre il Limite L'Acquisizione indicato al Punto 7 della Scheda di Polizza; e
 - (b) non ha sede negli Stati Uniti d'America; e
 - (c) i suoi Titoli non sono quotati e/o negoziati negli Stati Uniti d'America;
- allora la copertura assicurativa sarà estesa agli Assicurati di quella Società Controllata per le Richieste di Risarcimento conseguenti ad Atti Illeciti commessi alla data di o successivamente alla data di acquisizione o creazione, senza la necessità di comunicazione alcuna all'Assicuratore o del pagamento di un premio addizionale.
- (iv) Con il consenso dell'Assicuratore e dietro pagamento di un premio addizionale, la copertura assicurativa di questa polizza potrà essere estesa ai soggetti indicati al Punto 2.9 delle Definizioni di una Società Controllata che non rientra nei parametri del predetto punto (iii) per un Atto Illecito commesso dopo l'acquisizione o la creazione della predetta Società Controllata.
- (v) Con il consenso dell'Assicuratore e dietro pagamento di un premio addizionale, la copertura assicurativa di questa polizza potrà essere estesa fino a ricomprendere gli Atti Illeciti commessi dai soggetti indicati al Punto 2.9 delle Definizioni di una Società Controllata prima dell'acquisizione della predetta Società Controllata da parte della Società.
- (vi) Se durante il Periodo di Assicurazione la Società vende o liquida una Società Controllata, la copertura assicurativa di questa polizza continuerà ad applicarsi (ferme restando le altre condizioni di polizza) alle persone che erano Assicurate della predetta Società Controllata prima della data di vendita o liquidazione per le Richieste di Risarcimento conseguenti ad Atti Illeciti commessi prima della vendita o della liquidazione.

72 **Amministratori indipendenti**

Nel caso in cui questa polizza fosse annullata dall'origine o dal momento in cui venissero accertate variazioni di rischio per atti fraudolenti, omissioni, false dichiarazioni o tentativi di inganno da parte della Società o da parte di uno o più Assicurati, l'Assicuratore manterrà la copertura assicurativa in essere a favore di ciascun amministratore indipendente che è considerato Assicurato ai fini della presente polizza fino alla scadenza del Periodo di Assicurazione a meno che l'Assicuratore sia in grado di dimostrare che il predetto amministratore indipendente era implicato o consapevole di ciascuno dei predetti atti fraudolenti, omissioni, false dichiarazioni o tentativi di inganno.

73 **Amministratori o Dirigenti Ritirati**

Nel caso in cui questa polizza non fosse rinnovata o sostituita con qualunque altra polizza di responsabilità civile di Amministratori e Dirigenti, la copertura assicurativa fornita dalla presente polizza sarà nei limiti del Massimale indicato al Punto 3 della Scheda di Polizza estesa a risarcire qualunque Amministratore o Dirigente della Società che per qualunque ragione ha cessato dal proprio incarico prima della data del predetto non-rinnovo in relazione a Richieste di Risarcimento notificate nei confronti delle predette persone per i 5 (cinque) anni immediatamente successivi la data del non-rinnovo,

74 **Fusioni ed Acquisizioni: *run-off***

Nel caso in cui avvenisse una Trasformazione, allora l'Assicuratore potrà estendere la copertura assicurativa in relazione alle Richieste di Risarcimento notificate per la prima volta nei confronti di un Assicurato entro un periodo di 60 (sessanta) mesi dalla data di cessazione del Periodo di Assicurazione e che originano da Atti Illeciti commessi prima della data della predetta Trasformazione, ma questa estensione di copertura sarà disponibile solo se l'Assicuratore decidesse discrezionalmente di concederla, ed a condizione che vengano accettati i termini, le condizioni, le esclusioni od il premio che fossero richiesti. Nel caso in cui la copertura assicurativa fosse così estesa, si dovrà valutare se le clausole 5 e 7.1 dovranno essere cancellate dalla polizza con effetto dalla data della predetta Trasformazione.

7.5 Amministratori e Dirigenti delle Società Partecipate

- (i) La copertura assicurativa della presente polizza è estesa (ferme restando le condizioni, il Massimale aggregato ed i termini della presente polizza) agli Amministratori e Dirigenti della società che dietro specifica richiesta della Società:
 - (a) alla data di decorrenza del Periodo di Assicurazione erano Amministratori o Dirigenti di una Società Partecipata; o
 - (b) diventino Amministratori o Dirigenti di una Società partecipata durante il Periodo di Assicurazione.
- (ii) La copertura assicurativa della presente polizza è inoltre estesa (ferme restando le condizioni, il Massimale aggregato ed i termini della presente polizza) agli Amministratori e Dirigenti della società che dietro specifica richiesta della Società siano o diventino Amministratori, Diligenti, fiduciari, o figure equivalenti in qualsiasi Ente No-Profit,
- (iii) La copertura assicurativa di cui ai punti (i) o (ii) sarà in eccesso a qualunque rimborso previsto dalla Società Partecipata o Ente No-Profit.
- (iv) La copertura assicurativa di cui ai punti (i) o (ii) sarà espressamente in eccesso a qualunque valida ed efficace polizza di responsabilità civile di Amministratori e Dirigenti in forza presso la Società Partecipata per i suoi Amministratori e Dirigenti. Se la predetta assicurazione fosse fornita dall'Assicuratore o da qualunque altra società del gruppo AIG EUROPE SA (o sarebbe fornita se non fosse per l'applicazione della franchigia e/o dello scoperto o dell'esaurimento del massimale), allora il Massimale aggregato complessivo per tutte le Perdite coperte in virtù della presente estensione dovrà essere ridotto dell'ammontare pagato a beneficio degli Amministratori e Dirigenti della Società Partecipata dall'altra assicurazione fornita dalla AIG EUROPE SA alla Società Partecipata.

7.6 "Corporate Manslaughter"

- (i) Soggetta al punto (ii) sottostante, la copertura assicurativa della presente polizza è estesa (ferme restando le condizioni, il Massimale aggregato ed i termini della presente polizza) ai Costi di Difesa o alle Spese di Rappresentanza Legale relative ad una Richiesta di Risarcimento od una indagine penale per "Corporate Manslaughter" (o fattispecie equivalente in altre giurisdizioni),
- (ii) Nel caso in cui quanto previsto dal presente articolo fosse coperto da qualunque altra polizza di assicurazione, allora questa polizza si applicherà solo in eccesso ad una qualunque altra valida ed efficace assicurazione.

7.7 Acquisizione da parte del management ("management buy-out")

Nel caso in cui una Società Controllata della Società cessasse di essere posseduta dalla Società come conseguenza di un'acquisizione da parte del suo esistente *management*, l'Assicuratore accetta di mantenere la copertura assicurativa a favore della predetta Società Controllata per un periodo di 30 giorni dalla data dell'acquisizione per Atti Illeciti commessi successivamente all'acquisizione. Questa estensione non si applicherà laddove c'è un'altra copertura assicurativa in corso che fornisce copertura in relazione ai predetti Atti Illeciti.

7.8 Contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori

La definizione di Perdita è estesa (ferme restando le condizioni, il Massimale aggregato ed i termini della presente polizza) fino ad includere i Contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori, nei limiti in cui l'assicurazione delle predette responsabilità non fosse vietata dalla legge, quando la Società fosse insolvente ed esistesse una responsabilità personale degli Amministratori, Dirigenti o Dipendenti. Questa copertura assicurativa si applicherà entro il sottolimito aggregato indicato al Punto 13 della Scheda di Polizza (questo sottolimito sarà parte integrante e non in eccesso al Massimale indicato al Punto 3 della Scheda di Polizza).

8. Azionisti e soci

Ai sensi della presente copertura assicurativa è considerato terzo qualunque azionista o socio della Società salvo il caso in cui lo stesso abbia deciso, approvato e/o ratificato fatti e/o atti che sono all'origine della Richiesta di Risarcimento.

E' altresì considerata terza la Società quando agisce in seguito all'azione sociale di responsabilità deliberata all'assemblea degli azionisti o soci, purché gli stessi non abbiano deciso, approvato e/o ratificato fatti e/o atti che sono all'origine della Richiesta di Risarcimento.

Si precisa infine che con riferimento agli Assicurati diversi dagli Amministratori, la Società è considerata terza quando la Richiesta di risarcimento nei confronti dei predetti Assicurati diversi dagli Amministratori è approvata e/o ratificata dal consiglio di amministrazione nel rispetto ed esercizio dei poteri conferitigli.

9 Polizza "Claims Made"

La copertura assicurativa prestata dalla presente polizza opera, entro il Massimale specificato nella Scheda di Polizza, per tutte le Richieste di Risarcimento notificate per la prima volta nei confronti degli Assicurati durante il Periodo di Assicurazione o il periodo di Garanzia Postuma, qualora previsto, per un Atto Illecito od Atto Illecito relativo a Rapporti di Lavoro come specificato nell'art. 1 Oggetto dell'assicurazione.

10. Condizioni Aggiuntive

10.1 DIVIETO DI CUMULO

Qualora una **Richiesta di Risarcimento** fosse risarcibile ai sensi della presente polizza e di altra polizza avente il medesimo oggetto stipulata con una società appartenente al gruppo AIG EUROPE SA:

- a) il **Perdita** che AIG EUROPE SA dovrà risarcire in forza della presente polizza sarà ridotto dell'ammontare del risarcimento pagato e pagabile sotto l'altra polizza; ovvero
- b) il **Perdita** che AIG EUROPE SA avrà pagato e/o sarà pagabile sotto l'altra polizza ridurrà l'ammontare del **Perdita** da risarcire in forza della presente polizza.

10.2 ESCLUSIONE NORD AMERICA

Si conviene tra le parti che l'Assicuratore non sarà tenuto al pagamento di qualsiasi somma per Perdite Pecuniarie derivanti da qualsiasi Richiesta di Risarcimento nei confronti degli Assicurati nel caso in cui l'azione legale o la controversia:

- i) sia avanzata in una corte costituita negli USA o in Canada
- ii) derivi dalle attività della Società negli USA o in Canada
- iii) sia relativa a società controllate o collegate in USA o Canada

10.3 ESTENSIONE TACITO RINNOVO

La Contraente si impegna a far pervenire all'Assicuratore, almeno 75gg prima della scadenza della presente Polizza, le informazioni finanziarie e di qualsiasi altra natura, inerente alla copertura, richieste dall'Assicuratore stesso, purché il rilascio di tali informazioni non sia in contrasto con norme vigenti. Esaminata la documentazione ricevuta, l'Assicuratore avrà facoltà di determinare se vi è stata una diminuzione o un aggravio del rischio provvedendo, conseguentemente, ad aumentare, diminuire o mantenere invariato il premio di rinnovo.

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30gg prima della scadenza, ed in assenza di sinistri e/o fatti o circostanze che possano generare una Richiesta di Risarcimento, la polizza, di durata non inferiore ad un anno, è rinnovata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo assicurativo, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso coincide con la durata della polizza.

10.4 ESTENSIONE SPESE DI PUBBLICITÀ

La copertura si intende estesa alle Spese di Pubblicità ragionevolmente sostenute in conseguenza di una Richiesta di Risarcimento non esclusa dalle condizioni di polizza e avanzata per la prima volta nei confronti degli Assicurati durante il Periodo di Durata della Polizza. Per le finalità della presente copertura, si conviene che:

Per "Spese di Pubblicità" si intendono gli oneri e le spese sostenuti da un Assicurato, con il consenso scritto dell'Assicuratore, in nome proprio o in nome della Società (ad eccezione di stipendi, straordinari, emolumenti e

retribuzioni di qualsiasi Amministratore, Dirigente o dipendente della Società) e ritenuti necessari per l'ideazione e l'attuazione di una campagna pubblicitaria con l'obiettivo di prevenire o mitigare le conseguenze di una Richiesta di Risarcimento.

Resta inteso che la presente estensione è specificamente limitata al 15% del massimale indicato al punto 3 del Frontespizio e con un massimo di Euro 150.000,00 ("sottolimito di garanzia"). Tale sottolimito è compreso nel e non aggiunto al massimale aggregato totale di cui al punto 3 del Frontespizio e in nessun caso servirà ad aumentare l'esposizione dell'Assicuratore indicata nel Frontespizio.

La presente estensione viene prestata con estensione territoriale Mondo Intero escluso USA e Canada.

La presente polizza é emessa in Milano il 15/07/2009

/wa

L'ASSICURATORE
AIG EUROPE S.A.

LA CONTRAENTE

Rappresentanza Generale per l'Italia



Oggetto:***Tutela dei dati personali - Informativa ex art. 13 D. Lgs. n.196/2003***

Con la presente, La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti.

Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (1)

Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano - dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti (2) e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge (3) - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione.

Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.

Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi.

Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (4) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (5), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.

Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa" (6).

Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Modalità di uso dei dati personali

I dati sono trattati (7) dalla nostra Società - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all'estero - per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa.

Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (8); lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Il consenso richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.

Diritti dell'interessato

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (9).

Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia, Via della Chiusa n. 2 Milano, tel. 02 36901, fax 02 3690222.

Precisiamo che alcuni dati verranno trasmessi ai seguenti soggetti in qualità di responsabili del trattamento dati per l'area industriale: FDP S.r.l. Via Inverigo n.14 Milano, GESTAS (Gestioni Assicurative) S.r.l. Via Inverigo n.14 Milano, FILO DIRETTO S.p.A. Via Paracelso n.14/3 Agrate Brianza (MI), INTEGRA DOCUMENT MANAGEMENT SOLUTIONS s.r.l. (IDM SOLUTIONS) Vicolo D. Pantaleoni n. 4 Milano, MULTI SERASS S.r.l. Via Roncaglia n.13 Milano, I.G.S. S.r.l. Via Ligabue n.2 Latina, INTER PARTNER ASSISTANCE S.r.l. Via Antonio Salandra n. 18 Roma, H.C.M. S.r.l. Via del Casale Cavallari n. 204 Roma, PREVINET S.p.A. Via Ferretto n. 1 Mogliano Veneto (TV), NEW SECURITY & CONSULTING Piazza Garibaldi, 29 Cassano D'Adda (MI), AIG Travel Assist PO Box 2157 Shoreham by Sea BN43 9DH (UK), PUBLIMAIL S.A. Meudonstraat 60 - Bruxelles, CALL & CALL Holding S.p.A. Via Cesare Cantù 5 Cinisello Balsamo (MI), WAVE SOLUTIONS S.r.l. Via Benaco 34/B Bedizzole (BS), RETAIL BANKING SERVICES S.r.l. Viale dell'Industria 40 Roma.

Può rivolgersi per eventuali richieste di informazioni al Servizio Privacy presso la Direzione Generale di AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia.

Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali

Le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento di Suoi dati da parte della nostra Società al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi. Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, i dati possono

essere comunicati ad altri soggetti che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari (10): il consenso riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti effettuati da tali soggetti. Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa.

Pertanto, secondo che Lei sia o non sia interessato alle opportunità sopra illustrate, può liberamente concedere o negare il consenso per la suddetta utilizzazione dei dati barrando una delle sottostanti caselle:

 SI NO

Sulla base di quanto sopra, Lei può esprimere il consenso - per gli specifici trattamenti, comprese le comunicazioni e i trasferimenti, effettuati dalla nostra Società e per gli altrettanto specifici trattamenti, comprese le comunicazioni e i trasferimenti, effettuati dai soggetti della "catena assicurativa" - apponendo la Sua firma in calce:

Luogo e data

Cognome e nome (o denominazione) dell'interessato (*leggibili*)

(Codice fiscale _____) Firma _____

Eventuali altri interessati:

Luogo e data

Cognome e nome (o denominazione) dell'interessato (*leggibili*)

(Codice fiscale _____) Firma _____

Luogo e data

Cognome e nome (o denominazione) dell'interessato (*leggibili*)

(Codice fiscale _____) Firma _____

NOTE

- 1) La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
- 2) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 6, quarto e quinto trattino); altri soggetti pubblici (v. nota 6, sesto e settimo trattino).
- 3) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
- 4) Cioè dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.
- 5) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.
- 6) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
 - assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti

- (indicati nell'invito); autofficine (indicate nell'invito o scelte dall'interessato); centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nell'invito), tra cui centrale operativa di assistenza (indicata nel contratto), società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall'interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; (v. tuttavia anche nota 8);
 - società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
 - ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Frezza, 70 - Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell'industria assicurativa rispetto alle frodi;
 - organismi consortili propri del settore assicurativo - che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati -, quali (ripartiti secondo i rami assicurativi interessati):
 - assicurazioni aeronautiche: Consorzio Italiano di Assicurazioni Aeronautiche - CIAA (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), cessato il 31 dicembre 1997 e quindi operante per la gestione dei soli impegni precedentemente assunti per la valutazione dei rischi aeronautici e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese assicuratrici consorziate;
 - assicurazioni credito e assicurazioni cauzioni: Concordato Cauzione Credito 1994 (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per lo studio e valutazione dei rischi cauzione e dei rischi credito;
 - assicurazioni furto: ULAV - Unione Latina Assicurazione Valori (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), cessata il 31 dicembre 1996 e quindi operante per la gestione dei soli impegni precedentemente assunti per la riassicurazione dei rischi trasporto valori;
 - assicurazioni incendio: Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi atomici e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione e/o retrocessione tra le imprese assicuratrici consorziate;
 - assicurazioni r.c. generale: Pool per l'Assicurazione R.C. Inquinamento (Via Fatebenefratelli, 10 - Milano), per la valutazione dei rischi da inquinamento e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese assicuratrici consorziate;
 - assicurazioni r.c. auto e natanti: Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto - CID (Piazza S. Babila, 1 - Milano), per la gestione della Convenzione per l'indennizzo diretto, che impegna le imprese assicuratrici aderenti a risarcire, nell'interesse e in nome di ogni altra impresa partecipante, i propri assicurati r.c. auto per sinistri imputabili a soggetti assicurati presso ogni altra impresa aderente, ottenendone successivamente il

rimborso da quest'ultima; Ufficio Centrale Italiano - UCI S.c. a r.l. (Corso Venezia, 8 - Milano), il quale gestisce e liquidava i sinistri provocati in Italia da veicoli immatricolati in Stati esteri alle condizioni di cui all'art. 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come modificato dalla legge 7 agosto 1990, n. 242, garantisce le "carte verdi" emesse dalle imprese assicuratrici socie, garantisce il rimborso dei sinistri causati all'estero da veicoli immatricolati in Italia non assicurati o assicurati presso imprese assicuratrici poste in liquidazione coatta amministrativa;

- assicurazioni trasporti: Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova (Via C. R. Ceccardi, 4-26 - Genova), per la gestione e liquidazione di sinistri, avarie e recuperi per conto e nell'interesse delle imprese assicuratrici associate e per compiti strumentali alle suddette attività; Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Roma (Corso d'Italia, 33 - Roma), per la gestione e liquidazione di sinistri, avarie e recuperi per conto e nell'interesse delle imprese assicuratrici associate e per compiti strumentali alle suddette attività; Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste (Via Torrebianca, 20 - Trieste), per la gestione e liquidazione di sinistri, avarie e recuperi per conto e nell'interesse delle imprese assicuratrici associate e per compiti strumentali alle suddette attività; ANADI - Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), cessato il 31 dicembre 1996 e quindi operante per la gestione dei soli impegni precedentemente assunti per la riassicurazione dei rischi delle imbarcazioni e navi da diporto; SIC - Sindacato Italiano Corpi (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi corpi marittimi ed altri interessi armatoriali ai fini della loro riassicurazione;
- assicurazioni vita: Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CIRT (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita tarati, per l'acquisizione di dati relativi ad assicurati e assicurandi e il reciproco scambio degli stessi dati con le imprese assicuratrici consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati, per finalità strettamente connesse con l'assunzione dei rischi vita tarati nonché per la riassicurazione in forma consortile dei medesimi rischi, per la tutela dei diritti dell'industria assicurativa nel settore delle assicurazioni vita rispetto alle frodi; Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita di soggetti handicappati;
- CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Paisiello, 33 - Roma), la quale, in base alle specifiche normative, gestisce lo stralcio del Conto consortile r.c. auto, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, gli aspetti amministrativi del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e altri Consorzi costituiti o da costituire, la riassicurazione dei rischi agricoli, le quote delle cessioni legali delle assicurazioni vita; commissari liquidatori di imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa (provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale), per la gestione degli impegni precedentemente assunti e la liquidazione dei sinistri; ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (Via del Quirinale, 21 - Roma), ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 576, e della legge 26 maggio 2000, n. 137;
- nonché altri soggetti, quali: UIC - Ufficio Italiano dei Cambi (Via IV Fontane, 123 - Roma), ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui all'art. 13 della legge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infortuni (Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 -

Roma), ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Via Caraci, 36 - Roma), il quale, in base all'art. 226 cod. strad., gestisce l'Archivio nazionale dei veicoli e l'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 - Roma), ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Via in Arcione, 71 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 - Roma), INPDAI (Viale delle Province, 196 - Roma), INPGI (Via Nizza, 35 - Roma) ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 - Roma), ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali, i quali, in base alle leggi sui rischi agricoli, possono operare come delegatari delle imprese assicuratrici consorziate per l'assicurazione dei danni prodotti dalla grandine e dal gelo (il consorzio a cui aderisce l'assicurato); Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF.; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.; Pubblica Amministrazione, su richiesta della medesima e limitatamente ai contratti stipulati da enti pubblici, per la partecipazione a gare d'appalto per la fornitura di servizi assicurativi.

- 7) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.
- 8) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa (v. nota 6 secondo trattino).
- 9) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.
- 10) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim, etc.

Nota informativa predisposta ai sensi dell'art.185 del Codice delle Assicurazioni ed in conformità con quanto disposto dalle circolari ISVAP n° 303 del 2 giugno 1997 e n°518/D del 21/11/2003, nonché dal Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

Il contratto è concluso con la AIG EUROPE S.A. avente sede legale e Direzione Generale in Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano .

La società AIG EUROPE S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. n. 18473 del 19.03.1990 pubblicato sulla G.U. n. 70 del 24.03.1990.

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

LEGGE APPLICABILE

Il presente contratto è soggetto alla legge italiana. Ai sensi del Codice delle Assicurazioni, le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

RECLAMI IN MERITO AL CONTRATTO O AI SINISTRI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società AIG EUROPE S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - **Servizio Reclami** - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano - telefax 023690222- indirizzo email: reclami@aig.com. L'impresa gestisce il sinistro, dando riscontro entro il termine di 45 giorni dal ricevimento del reclamo.

In conformità al disposto del Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008, l'esponente potrà rivolgersi all'ISVAP - Servizio tutela degli utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma o - corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dalla compagnia e dei dati specificati all'articolo 5 del predetto Regolamento, nei seguenti casi:

- a) reclami relativi all'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni;
- b) reclami riguardanti le disposizioni del Codice del Consumo relative alla commercializzazione a distanza di prodotti assicurativi;
- c) in caso di reclami relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto), qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni

Non rientrano nella competenza dell'ISVAP i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l'Autorità Giudiziaria.

Nei casi di cui sopra, l'esponente potrà altresì presentare reclamo direttamente al Médiateur de la Fédération Française des Sociétés d'Assurances (FFSA - organismo di diritto francese competente per la ricezione dei reclami concernenti le imprese di assicurazione francesi) - 26 boulevard Haussmann, 75009 Paris, Francia, Tel. + (00 33) 1 45 23 40 71, Fax + (00 33) 1 45 23 27 15, e-mail: le.mediateur@mediation-assurance.org. In alternativa potrà indirizzare il reclamo all'ISVAP, all'indirizzo sopra indicato, che provvederà all'inoltro all'FFSA, con il preventivo consenso dell'esponente in caso di oneri aggiuntivi per lo stesso. In caso di inoltro, la risposta del sistema competente è tempestivamente trasmessa dall'ISVAP all'esponente.

TERMINI DI PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'Art.2952 C.C.

Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso azione contro di lui.

Nell'assicurazione del Ramo Cauzioni i diritti del Beneficiario della polizza si prescrivono nel termine previsto dalla Legge per l'estinzione dell'obbligazione principale; gli altri diritti derivanti dal contratto si estinguono nel termine ordinario di prescrizione decennale.

SI RICHAMA L'ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITA' DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO.



A MEMBER OF AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC

Copertura provvisoria emittenda polizza D&O N. JFL0002188 (emessa in 2 esemplari)

Milano, 09/06/09

Contraente: HT SRL
VIA DELLA MOSCOVA 13 - 20121 MILANO

Ramo: Financial Lines

Effetto copertura: dalle ore 24:00 del 06/06/2009

Scadenza: alle ore 24:00 del 06/06/2010

Massimale: € 1.500.000,00

Premio netto: € 4.335,38 (imposta: € 964,62; al lordo di imposta: € 5.300,00)

Condizioni Particolari:

Testo ACE concordato

Territorialità: Mondo intero escluso USA e Canada

Termine di pagamento: entro 30 giorni dalla data della presente (il "Termine")

Articolo 1

La Compagnia autorizza il broker a provvedere all' incasso del premio tramite l'utilizzo del presente documento rilasciato ai sensi dell'art. 1888 2° com.ma. C.C., nelle more dell'emissione della polizza e/o appendice di polizza.

Articolo 2

La presente copertura provvisoria ha efficacia dalla data sopra indicata per un periodo di trenta giorni e, in caso di incasso del premio entro il Termine, essa si intenderà estesa per l'intero periodo concordato, mentre in caso di mancato incasso del premio entro il Termine, troverà applicazione (per i sinistri che eventualmente si verifichino oltre il Termine) la disposizione di cui all'art. 1901 del Codice Civile (sospensione dell'efficacia della garanzia ed eventuale risoluzione del contratto decorsi 6 mesi dalla scadenza del Termine).

Articolo 3

La presente non sostituisce in alcun modo il documento di polizza, che la Compagnia si impegna comunque ad emettere nel più breve tempo possibile.

La presente conferma di copertura è subordinata a nostro ricevimento ed accettazione, entro 30 giorni dalla data della presente, di:

> Questionario, compilato in ogni sua parte, datato e firmato

La Compagnia
AIG EUROPE S.A.

Rappresentanza Generale per l'Italia

Il Contraente

Il versamento dell'importo di € 5.300,00 è stato effettuato a mie mani il _____ in _____

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile vengono approvate specificamente per iscritto le seguenti disposizioni: Art.2 (Efficacia della copertura provvisoria).

Il Contraente



AIG Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia
Sede Legale e Direzione Generale: 20123 Milano - Via della Chiesa, 2
Tel.: 023690.1, Telefax: 023690.222, Web: www.aigeuropa.com www.aigcorporate.com